



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art 1 - Costituzione, Denominazione, Sede

E' costituita a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'associazione senza scopo di lucro denominata :

Italian Resuscitation Council (I.R.C.) - Gruppo Italiano per la Rianimazione Cardiopolmonare
con sede in Via Croce Coperta,11 Bologna 40128

Art. 2 - Durata dell'Associazione

L'associazione ha durata di cento anni.

Art. 3. Scopi dell'Associazione

Scopo primario dell'Associazione è quello di salvaguardare la vita umana attraverso la diffusione della rianimazione cardiopolmonare e cerebrale (RCP) in Italia e promuovere la collaborazione interdisciplinare e la ottimizzazione delle risorse a tal fine.

A tale scopo l'attività dell'Associazione si integra con quelle di analoghe associazioni italiane e straniere, e in particolare con quelle dell'European Resuscitation Council, del quale l'Associazione condivide le finalità.

L'Associazione si uniforma alle linee guida in materia di RCP elaborate delle Organizzazioni internazionali e alle loro future modificazioni, promuovendone la diffusione allo scopo di mantenere aggiornate le metodiche di RCP e il loro insegnamento nel nostro Paese.

In questa prospettiva l'Associazione intende, fra l'altro:

- Diffondere su tutto il territorio nazionale le linee guida internazionalmente accettate per la pratica della RCP
 - Partecipare al processo di aggiornamento critico di tali linee guida in tutte le sedi nazionali e internazionali
 - Promuovere attività di verifica e controllo della qualità delle pratiche rianimatorie, al fine di giungere alla standardizzazione delle procedure, delle modalità di documentazione degli interventi rianimatori, rendendo così possibile la raccolta e l'elaborazione di dati statistici
 - Elaborare e/o adattare alla realtà nazionale programmi di addestramento alla rianimazione destinati a tutti i potenziali utenti, dal semplice cittadino alle figure professionali sanitarie, procedendo, d'intesa con le Organizzazioni scientifiche internazionalmente riconosciute, all'accredito degli operatori e delle istituzioni che operano nel settore della formazione in RCP
 - Promuovere e coordinare attività di ricerca
 - Istituire un organismo di sorveglianza per la verifica e la revisione di qualità degli aspetti teorici e pratici della RCP.
 - Organizzare e partecipare all'organizzazione di convegni scientifici e manifestazioni pubbliche
 - Promuovere e diffondere la formazione di una coscienza pubblica, sensibilizzando l'attenzione del mondo scientifico, istituzionale e dei sistemi di informazione alla pratica della RCP e ai problemi a essa connessi
 - Creare un foglio informativo che illustri le decisioni dell'Associazione e le attività da essa promosse, destinato ai Soci e, possibilmente, a tutti gli operatori del settore, anche con l'obiettivo di trasformarlo in organo scientifico dell'Associazione
- Per conseguire tali scopi l'Associazione si avvale anche:
- dell'acquisto di beni immobili necessari al conseguimento dello scopo
 - di locali ad essa ceduti in uso gratuito o presi in locazione
 - di automezzi
 - di ogni altro strumento contrattuale consentito dall'ordinamento giuridico, ivi compresa la stipulazione di contratti di lavoro subordinato.



Art. 4 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle entrate come appresso definite
- dai beni mobili e immobili acquistati con le medesime o comunque acquisiti dall'Associazione
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote annuali dei soci fondatori e ordinari
- da contributi volontari di aderenti e simpatizzanti
- da interessi percepiti da banche o ad altre istituzioni finanziarie presso le quali sia depositato il numerario dell'associazione
- da contributi erogati a fondo perduto da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito, Istituzioni di ricerca scientifica ed altri Enti e società in genere da eventuali contributi straordinari dei soci, comunque a carattere volontario, sollecitati dal Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario dal ricavato della cessione di beni o servizi forniti dall'associazione

Art. 5 -Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Soci

Sono tali le persone fisiche che siano state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo un'istruttoria intesa ad accertare la sussistenza dei requisiti come appresso descritti e la volontà di cooperare al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare possono essere soci dell'Associazione esclusivamente coloro che operano attivamente nel settore della RCP intra od extraospedaliera e che nel contempo:

- a)intendono sviluppare un approccio alla rianimazione cardiopolmonare e cerebrale teso alla standardizzazione delle procedure in conformità agli orientamenti internazionali
- b)vogliono contribuire con la propria attività personale a migliorare la qualità delle cure rianimatorie, anche sotto il profilo di un maggior coordinamento fra i diversi enti deputati all'erogazione dei servizi sanitari
- c)intendono collaborare nel sostenere lo sforzo dell'associazione nel perseguimento dei suoi scopi.

Coloro che vogliono associarsi propongono la loro candidatura al Consiglio Direttivo, corredata dal proprio curriculum professionale e scientifico.

Ogni domanda di ammissione viene esaminata da una commissione costituita secondo le modalità stabilite dal regolamento e comunque composta da un Consigliere direttivo e da due membri del Comitato di Verifica e Garanzia, che esprime al Consiglio Direttivo un parere motivato circa l'ammissione del candidato.

Il giudizio definitivo di ammissione è formulato dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, non è ammessa l'iscrizione nel caso che la commissione abbia espresso parere negativo.

Il Comitato di Verifica e Garanzia può autonomamente proporre la candidatura a socio onorario di persone che si siano particolarmente distinte per il loro impegno nel campo della RCP.

Art. 7 -Categorie di soci

I soci sono classificati in tre distinte categorie

1. SOCI FONDATAORI - sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Essi fanno parte di diritto e del Comitato di Verifica e Controllo e non possono essere esclusi dall'Associazione se non per indegnità

2. SOCI ORDINARI - sono coloro che sono ammessi all'associazione dopo la fondazione

3. SOCI ONORARI - sono coloro che per le loro conoscenze o capacità vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Verifica e Garanzia

La misura dei contributi dei soci viene ridefinita annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti al versamento del contributo annuale.



Art. 8 - Doveri dei Soci

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

All'atto dell'ammissione ed entro il giorno 31 Gennaio di ogni anno i soci devono versare la quota associativa stabilita per l'anno in corso. I contributi annuali sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento di iscrizione dei soci

Art. 9 - Diritti dei Soci

Gli associati hanno diritto:

di frequentare i locali sociali negli orari e secondo le modalità stabilite dal regolamento

di avvalersi direttamente dei beni e servizi loro offerti dall'associazione

di partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali, nei limiti previsti dallo statuto

di partecipare attivamente alla vita dell'associazione nei modi previsti dallo statuto, per il conseguimento dei suoi scopi

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno per recesso del socio o per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea.

Il socio che intende recedere presenta le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo o al Presidente. Il diritto di recesso, esercitato oltre il 30 settembre di ogni anno, non fa venir meno l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno seguente.

Il Consiglio Direttivo, previa acquisizione del parere del Comitato di Verifica e Garanzia, delibera l'esclusione del socio che:

- a) si manifesti indegno, danneggiando l'associazione moralmente o materialmente oppure fomentando la discordia tra i soci;
- b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti, oppure le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- d) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione;
- e) perda uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta la sua ammissione;
- f) non abbia corrisposto i contributi associativi per due anni consecutivi e, comunque, secondo le norme previste dal regolamento.

Entro il primo trimestre di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo procederà alla revisione delle liste dei soci.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi necessari dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vicepresidente
- e) Il Segretario
- f) Il Comitato dei Garanti
- g) Il Revisore dei Conti
- h) Le Commissioni

Le cariche sociali, salvo diversa previsione dello Statuto, sono elettive e non retribuite.

Le spese sostenute dai Soci a causa del loro incarico sociale sono rimborsate previa autorizzazione del Segretario.

Il socio può rivestire la medesima carica elettiva per non più di due mandati consecutivi. Ai fini di tale disposizione le cariche di Presidente, Vicepresidente e di Consigliere Direttivo si considerano equivalenti.



Art. 12 - Assemblea generale dei soci

a) convocazione

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente dell'associazione ogni anno entro il 30 Giugno e in via ordinaria o straordinaria quando egli, o il Consiglio Direttivo, ne ravvisino l'utilità, ovvero quando la convocazione venga richiesta da almeno due terzi dei soci o da due terzi dei componenti del Comitato dei Garanti.

La convocazione dell'assemblea viene fatta mediante avviso scritto da inviarsi a ciascun socio almeno venti giorni prima della data fissata. Il regolamento dell'Associazione potrà prevedere l'adozione di qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la conoscenza della convocazione con congruo anticipo.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

b) partecipazione

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale, che non siano esclusi o receduti.

Ciascun socio esprime un solo voto. I soci che non intendano intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare solo da un altro socio e mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare un solo socio assente.

c) costituzione e deliberazioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal vicepresidente, dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo presenti, dal più anziano dei Soci Fondatori presenti o, infine, da un socio eletto a tal fine dall'assemblea.

Chi presiede l'Assemblea, se lo ritiene opportuno, nomina un segretario. Chi presiede l'assemblea decide inoltre sulla regolarità delle deleghe e sul diritto di partecipare all'assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dall'eventuale segretario.

Le assemblee ordinarie in prima convocazione sono valide quando siano presenti, anche per delega, la metà degli associati; in seconda convocazione le assemblee sono invece valide qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Nelle assemblee straordinarie è richiesta in prima convocazione la presenza, anche per delega, di metà degli aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria delibera con maggioranza di due terzi dei voti dei votanti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza, anche per delega, di un terzo dei soci. Il quorum deliberativo è il medesimo previsto per la prima convocazione.

d) funzioni

All'Assemblea, in sede ordinaria, spettano le seguenti funzioni:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
- discutere e approvare i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo
- eleggere i nove componenti del Consiglio Direttivo
- deliberare su eventuali modifiche della sede sociale
- deliberare il referendum di cui all'art. 13 e ratificarne i risultati, previa verifica della regolarità della procedura
- approvare le modifiche del Regolamento
- provvedere su tutto quanto a essa demandato per Statuto ovvero richiesto dal Consiglio Direttivo

Spettano all'Assemblea, in sede straordinaria, le seguenti funzioni:

- deliberare sulle proposte di modifiche statutarie, salvo il trasferimento della sede sociale
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza di cui all'art. 19



Art. 13 - Referendum

Qualora si reputi opportuno procedere a modificazioni dello Statuto sociale e non sia stato possibile tenere l'Assemblea straordinaria per mancanza del quorum costitutivo, tanto in prima quanto in seconda convocazione, l'Assemblea in sede ordinaria può deliberare che le modifiche statutarie siano oggetto di referendum fra i soci dell'Associazione, con espressione del voto a mezzo posta.

Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento della consultazione e i modi che ne garantiscono il corretto espletamento e consentono il libero esercizio del diritto di voto. Per la validità della consultazione è richiesta l'espressione del voto da parte della maggioranza assoluta dei soci. La proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi espressi.

L'esito del referendum viene comunicato ai Soci con l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria immediatamente successiva alla consultazione. L'assemblea ordinaria verifica il corretto espletamento della procedura referendaria e ne ratifica il risultato, escluso ogni controllo di merito.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

a) composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da nove soci eletti dall'assemblea.

Il mandato del Consiglio Direttivo è biennale. I consiglieri eleggono al loro interno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Qualora uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano meno, provvederà all'elezione del nuovo consigliere l'organo che aveva eletto il consigliere venuto meno, all'uopo convocato dal Presidente entro sei mesi. I nuovi consiglieri restano in carica esclusivamente sino alla data di scadenza del mandato biennale del Consiglio.

Qualora siano venuti meno più di quattro consiglieri, nelle more della convocazione dell'organo chiamato a eleggere i sostituti, il Consiglio Direttivo deve cooptare consiglieri ad interim fino al ripristino del numero legale di nove consiglieri, scegliendoli all'unanimità fra i soci che abbiano i requisiti di eleggibilità alla carica.

b) riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, la prima entro il 28 Febbraio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo, alla misura delle quote sociali e alla revisione delle liste sociali.

Il Consiglio si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga utile, oppure ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre essere convocato entro un mese dal momento in cui il Presidente ne abbia esercitato in via di urgenza i poteri.

Avviso delle riunioni del Consiglio deve essere dato a ciascuno dei suoi membri a cura del Presidente o dei richiedenti almeno venti giorni prima del giorno fissato, salvo casi di accertata urgenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

Il Segretario redige apposito verbale, che viene approvato dagli intervenuti.

c) funzioni

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione

In particolare:

- delibera su ogni atto patrimoniale o finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione
- ratifica gli atti a carattere patrimoniale o finanziario adottati in via provvisoria dal Presidente
- fornisce pareri su ogni oggetto proposto al suo esame dal Presidente
- verifica la presenza nei soci dei requisiti di appartenenza all'Associazione e delibera l'ammissione dei nuovi Soci e Soci onorari al termine dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 6.

Entro il 28 Febbraio di ogni anno, opera la revisione delle liste dei Soci, adottando i provvedimenti necessari nomina i rappresentanti dell'Associazione all'interno degli organismi e consessi scientifici nazionali e internazionali, scegliendoli fra i nominativi proposti dal Comitato dei Garanti sulla base del curriculum scientifico e dell'esperienza specifica predisporre secondo le proposte del presidente i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea ha facoltà di convocare l'assemblea delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad altre associazioni designando i rappresentanti scelti tra i soci nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario delibera l'istituzione di Commissioni e nomina i soci che ne fanno parte.



Art. 15 - Presidente e Vicepresidente

a) funzioni

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la responsabilità generale, unitamente al Consiglio Direttivo, della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e presiede, di norma, l'Assemblea dei soci.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica alla prima riunione successiva da convocare entro un mese. Egli può altresì delegare parzialmente i suoi compiti anche in via permanente a uno dei Consiglieri.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

b) elezione

Il Presidente e Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza semplice e rimangono in carica fino a che dura in carica il Consiglio. In caso di grave impedimento o in caso di dimissioni, sarà il Vicepresidente ad assumere tutti i compiti del Presidente fino a ricostituzione della compagine consiliare ed elezione di un nuovo Presidente.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno. Il suo mandato dura due anni.

Il Segretario svolge ogni funzione a lui demandata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario provvede in ogni caso alla tenuta dei libri contabili e agli incombeni di carattere contabile, amministrativo e fiscale, sui quali riferisce al Consiglio Direttivo. Provvede altresì a stendere una relazione sui bilanci consuntivi e preventivi per la presentazione all'assemblea.

Al Segretario è consentito, per le funzioni di sua competenza e nei limiti delle disponibilità concesse dal Consiglio Direttivo, di avvalersi della collaborazione di persone estranee all'Associazione.

Art 17 - Comitato dei Garanti

a) composizione

Il Comitato dei Garanti è costituito da cinque Soci fondatori. È eletto dal Comitato dei fondatori. Qualora venisse meno un componente del Comitato dei Garanti, sino alla convocazione della successiva assemblea del comitato dei fondatori viene cooptato un sostituto. Il Comitato permane in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Regolamento stabilisce le modalità di elezione e di cooptazione dei componenti del Comitato.

Le modalità di funzionamento del Comitato sono autonomamente stabilite dal medesimo. Il regolamento stabilirà gli strumenti e le modalità di comunicazione con i soci e con il Consiglio Direttivo.

b) funzioni

Il Comitato dei Garanti:

-sorveglia e verifica che le decisioni prese dagli Organi Sociali dell'Associazione siano conformi agli scopi dell'Associazione stessa partecipa secondo quanto previsto dall'art. 6 alla valutazione delle domande di ammissione all'Associazione e propone inoltre al Consiglio Direttivo la nomina dei Soci onorari.

-propone al Consiglio Direttivo le candidature dei Soci chiamati a rappresentare l'Associazione negli organismi e nei consessi scientifici nazionali e internazionali, scegliendo in base al curriculum scientifico e all'esperienza professionale.

Spetta altresì al Comitato, o eventualmente a uno o più dei suoi membri in numero dispari all'uopo delegati, di giudicare secondo equità e senza formalità di procedure, escludendo ogni altra giurisdizione, su tutte le eventuali controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, e tra gli organi. Nel corso del giudizio deve comunque essere salvaguardato il principio del contraddittorio. La decisione è vincolante per i Soci e per gli Organi sociali.



Art. 18 - Revisore dei Conti

L'amministrazione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei conti, nominato dal Consiglio Direttivo, anche fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla sua competenza; dura in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile.

Il Revisore:

-accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, verifica l'esistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo con i poteri riconosciuti dal codice civile e dalle leggi speciali ai sindaci delle società per azioni.

-rivede e approva la relazione preparata dal Segretario sui bilanci consuntivi e preventivi, prima della presentazione all'Assemblea.

-riferisce della propria opera e dell'esito dei suoi accertamenti all'Assemblea dei Soci, prima dell'approvazione del bilancio.

Per le sue prestazioni professionali, il Revisore dei conti, qualora non sia socio dell'Associazione, può essere retribuito.

Art. 19 - Commissioni

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni a scopo di studio, di organizzazione o di approfondimento di determinate tematiche. Con la deliberazione istitutiva della Commissione il Consiglio Direttivo definisce i compiti e l'ambito di azione della Commissione e ne determina i componenti.

Nello svolgimento della loro attività le Commissioni sono libere di autoorganizzarsi secondo l'accordo dei loro componenti, fermo restando l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e di non procedere a spese non autorizzate.

Le Commissioni hanno rilevanza solo interna e non rappresentano in alcun modo l'Associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dalle Commissioni non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza speciale dei cinque sesti degli associati.

L'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori che provvederanno in sindacabilmente alla destinazione del patrimonio devolvendolo in favore di iniziative non lucrative aventi scopi affini a quello sociale. Resta in ogni caso escluso qualsiasi riparto del patrimonio tra i soci.

Art 21 - Disposizioni generali e finali

Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'associazione potrà essere disciplinato dal Regolamento interno predisposto dalla commissione di cui all'atto costitutivo. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Norme transitorie

- A) Alla costituzione dell'Associazione i Soci Fondatori nominano il Consiglio Direttivo provvisorio, che restano in carica fino alla prima convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro nove mesi dalla data dell'atto costitutivo.
- B) In occasione della prima Assemblea dell'Associazione le modifiche delle norme statutarie sono adottate con le maggioranze e con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria.
- C) I componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, per la temporaneità dello stesso non incorrono nelle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 11, comma 4.